



COMUNE di POVOLETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 13-04-2022

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022
---------	---

Oggi **tredici** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:00** , nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CASTENETTO GIULIANO	Presente	CASTENETTO GRAZIANO	Presente
MARCHINA PAOLO	Presente	DONATO DAVID	Presente
MACOR RUDI	Presente	MERLUZZI LORENZO	Assente
TRACOGNA BRUNA	Presente	VIDONI CHIARA	Presente
CECUTTI NICOLA	Presente	SIMEONI FEDERICO	Presente
TARNOLD MARA	Presente	CUSSIGH FERRUCCIO	Presente
GENIO CHANTAL	Assente	FLORAN CLAUDIO	Presente
ANTARES GIOVANNI	Presente	CORNELIO LUCA	Presente
BORGNOLO DONATELLA	Presente		

Presenti 15 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE RUSSI ROBERTO** .

L'Assessore esterno **SARA ALESSANDRO** è P

L'Assessore esterno **ROSSI LISA** è P

Constatato legale il numero degli intervenuti, **CASTENETTO GIULIANO** nella sua qualità di **SINDACO** , dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022
----------------	--

In merito all'oggetto indicato, il relatore espone quanto segue:

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in particolare i commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705, dettano la disciplina legislativa specifica della nuova tassa sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con successiva deliberazione n. 363/2021 del 3 agosto 2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare i documenti di riscossione devono contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune, è presente e operante l'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), in qualità di Ente di Governo ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A), quale parte integrante e sostanziale, redatto dal soggetto

gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, inviatici dall'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), tramite pec con comunicazione prot. 3819 del 11.04.2022, al fine della predisposizione delle delibere consiliari nei termini di legge;

PRESO ATTO che nella succitata comunicazione l'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), ci comunica che il piano finanziario sarà oggetto di validazione nella prima seduta utile dell'Assemblea regionale d'Ambito AUSIR;

RITENUTO di dover comunque procedere all'approvazione delle tariffe TARI 2022 sulla base del succitato piano finanziario, al fine del rispetto delle scadenze previste dalla legge;

VISTO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, il Comune, nella commisurazione delle tariffe TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), e che l'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTO che dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;

DATO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 5-quinquies, "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del decreto-legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il Decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, e che il Comune deve procedere adottando le specifiche procedure, ora dettate dal suddetto Decreto;

VISTO che l'art. 6 allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021 prevede che:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con i criteri di cui alla normativa precedente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale avvengono in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4 b del D.P.R. 158/99;

RITENUTO di stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa, la suddivisione dell'entrata tariffaria nella misura del 84% per le utenze domestiche (Td) e del 16% per quelle non domestiche (Tnd). La suddetta suddivisione è determinata rapportando in percentuale complessivamente arrotondata, la produzione annua delle utenze non domestiche (Qnd) e la produzione globale annua di rifiuti (QT), dove Qnd è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti dalla moltiplicazione dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, non essendo il gestore del servizio rifiuti in grado di fornire una suddivisione analitica dei rifiuti prodotti fra utenze domestiche e non domestiche

;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR2 ha comportato una diminuzione dei costi fissi ed un aumento dei costi variabili, mitigato da quanto previsto dall'art. 4 allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito al limite di classificazione dei costi fissi e variabili, il quale produrrebbe un aumento fortemente penalizzante per le famiglie numerose con abitazioni aventi metrature medio/basse (presenti nel Comune di Povoletto in percentuale minoritaria rispetto al totale dei contribuenti);

RITENUTO quindi per le ragioni sopra esposte, tenendo in considerazione il principio delle "economie di scala" in base al quale all'aumentare del numero dei componenti, diminuisce percentualmente il quantitativo pro capite di rifiuti prodotti, di utilizzare coefficienti di adattamento KB nella misura massima per le utenze domestiche composte da 1 o 2 componenti e media per tutti gli altri contribuenti, riequilibrando così il peso dell'aumento dei costi variabili, determinando una più corretta ripartizione dei costi fra i contribuenti e risultando pertanto questa scelta più coerente al principio comunitario di "chi inquina, paga";

RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di adattamento KC e KD nella misura minima per le categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) a seguito di opportuna analisi delle ridotte dimensioni aziendali e del modesto bacino di utenza prevalentemente locale che presuppone una esigua produzione di rifiuti e nella misura massima per le restanti categorie, ritenendo per queste ultime adeguato il coefficiente prescelto;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660 della Legge n. 147 del 2013 in base al quale "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

PRESO ATTO che con delibera consiliare n. 29 del 30 luglio 2020 si era stabilita l'esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147 del 2013, per quelle attività relative al commercio al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande che avessero deciso di aprire un'attività nuova o di subingresso nel biennio 2020/2021;

RITENUTO di riproporre la suddetta esenzione anche per il biennio 2022/2023, analizzando che negli ultimi anni si è assistito nel Comune ad un importante impoverimento della capacità commerciale, dimostrata anche da un forte calo del numero degli esercizi attivi, situazione ulteriormente aggravata dalla crisi economica dovuta alla pandemia da COVID19 e all'incerta situazione internazionale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 29 giugno 2021;

ACQUISITO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario, riportato nell'ALLEGATO A della presente deliberazione, inviatoci dall'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), tramite pec con comunicazione prot. 3819 del 11.04.2022, al fine della predisposizione delle delibere consiliari nei termini di legge e che sarà oggetto di validazione da parte dell'Assemblea regionale d'Ambito AUSIR nella prima seduta utile;
3. DI APPROVARE per l'anno 2022 le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. DI STABILIRE, con valore regolamentare, ed esclusivamente per il biennio 2022/2023 per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147 del 2013, l'esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per quelle attività relative al commercio al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande che decideranno di aprire un'attività nuova o di subingresso nel biennio 2022/2023. Tale facoltà potrà essere esercitata dal contribuente, pena decadenza dal beneficio, mediante presentazione entro 60 giorni dalla Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), di apposita istanza su modello predisposto dal Comune.
L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse saranno proporzionalmente ridotte;
6. DI PRENDERE ATTO che, come previsto dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2022 sono:
1^ rata versamento il 17 ottobre 2022;
2^ rata versamento il 16 dicembre 2022;
con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 17 ottobre 2022;
7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;
8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L. R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO CHE gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

- ILLUSTRA il punto all'ordine del giorno il Sindaco specificando i ritardi dell'AUSIR nella predisposizione del PEF.
- Il Consigliere Simeoni dichiara voto di astensione.
- Non essendoci altri interventi si procede alla votazione.

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;

- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

CON voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Consiglieri comunali Sigg.ri Chiara Vidoni, Federico Simeoni, Ferruccio Cussigh, Claudio Floran, Luca Cornelio), espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Consiglieri comunali Sigg.ri Chiara Vidoni, Federico Simeoni, Ferruccio Cussigh, Claudio Floran, Luca Cornelio), espressi in forma palese;

DELIBERA

- 2) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L. R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 sulla proposta numero 11 del 04-04-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
CASTENETTO GIULIANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RUSSI ROBERTO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-04-2022

Il Responsabile del servizio
CASTAGNOTTO SILVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*In caso di parere negativo è indicata la seguente motivazione:

Data 12-04-2022

Il Responsabile del servizio
CASTAGNOTTO SILVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 13-04-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 30-04-2022 con numero di registrazione all'albo pretorio 415.

COMUNE DI POVOLETTO li 15-04-
2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 13-04-2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della normativa vigente.

Povoletto, 15-04-2022

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

A U S I R

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

Prot. n. 0001109 / P -

Data 08/04/2022 15:09:35

Trasmessa via PEC

A tutti i Comuni

gestiti dalla Società NET S.p.A.

e, p.c.

Spett.le

NET S.p.A.

Udine

Oggetto: Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i.

Anticipazione PEF 2022.

Rif. Ns. nota Prot. n. 3360 dd 10.09.2021

Rif. Ns. nota Prot. n. 762 dd 15.03.2022

Rif. Ns. nota Prot. n. 1059 dd 07.04.2022

Al fine di agevolare i Comuni in indirizzo nelle rispettive elaborazioni delle aliquote TARI 2022, si anticipano in allegato i PEF del bacino di gestione NET S.p.A. che questa Agenzia provvederà a validare nel corso della prima seduta utile.

Si ricorda che l'importo riportato in calce ai documenti allegati rappresenta la previsione del costo complessivo del servizio per l'anno 2022 determinato ai sensi del MTR-2, rispetto al quale il Comune può detrarre eventuali entrate extratariffarie come proventi da accertamenti evasivi, provvedimenti sanzionatori e ulteriori contribuzioni previste dalle norme vigenti in materia di contabilità degli Enti locali (v. art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF).

Si rimane a disposizione per ogni necessità al numero 338 4927079 (orari indicati sul sito istituzionale dell'Agenzia), ovvero all'indirizzo mail rifiuti@ausir.fvg.it.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
f.to ing. Marcello Del Ben

Allegato:

1. n. 56 bozze PEF 2022 relative ai Comuni gestiti da NET S.p.A.

	2022		
	POVOLETO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	54.064,82	-	54.064,82
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	50.172,61	-	50.172,61
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	139.813,98	-	139.813,98
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	124.180,16	1.746,04	125.926,20
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	24.286,56	69.384,07	93.670,63
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	7.285,97	20.815,22	28.101,19
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	475,49	-	475,49
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	156,91	-	156,91
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCToITV	- 8.892,83	236,57	- 8.656,26
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABLE	-	35.189,59	35.189,59
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	351.895,85	16.356,97	368.252,83
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	9.156,51	7.275,60	16.432,10
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.127,35	24.612,53	25.739,88
Costi generali di gestione CGG	59.894,34	15.209,59	75.103,93
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi COAL	4.215,41	-	4.215,41
Costi comuni CC	65.237,10	39.822,12	105.059,22
Ammortamenti Amm	40.055,16	28.133,15	68.188,31
Accantonamenti Acc	-	27.909,90	27.909,90
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	27.909,90	27.909,90
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	34.454,28	-	34.454,28
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	4.279,01	-	4.279,01
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	78.788,45	56.043,06	134.831,51
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	3.623,29	396,29	4.019,58
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	15.680,53	15.680,53
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	156.805,34	119.217,60	276.022,94
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	508.701	147.732	656.433
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	508.701	135.575	644.276
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	-	-	71%
qa-2 ton	-	-	2.334,93
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	-	-	24,57
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	-	-	34,70
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1	-	-	-
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2	-	-	-
Totale γ	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+γ)	-	-	1,00
Verifica del limite di crescita			
ρpa	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	0	0	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116	0	0	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p (1+ρ)	0	0	1,60%
ΣTa	0	0	644.276
ΣTVa-1	0	0	345.060
ΣTfa-1	0	0	185.376
ΣTa-1	0	0	530.437
ΣTa/ ΣTa-1	0	0	1,2146
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	538.924
delta (ΣTa-ΣTmax)	0	0	105.352
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	331.441	7.214	338.655
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	147.690	52.579	200.269
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	479.131	59.793	538.924

Prospetto di ripartizione dei costi						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = C_{tuf} + C_{tuv}$ <i>€ 451.300,95</i>	% costi fissi utenze domestiche	84,00%	C _{tuf} - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$C_{tuf} = \Sigma TF \times 84,00\%$	€ 166.830,75
		% costi variabili utenze domestiche	84,00%	C _{tuv} - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$C_{tuv} = \Sigma TV \times 84,00\%$	€ 284.470,20
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = C_{tnf} + C_{tnv}$ <i>€ 85.962,09</i>	% costi fissi utenze non domestiche	16,00%	C _{tnf} - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$C_{tnf} = \Sigma TF \times 16,00\%$	€ 31.777,29
		% costi variabili utenze non domestiche	16,00%	C _{tnv} - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$C_{tnv} = \Sigma TV \times 16,00\%$	€ 54.184,80

Tariffe Utenze domestiche			
		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,353211	67,477637
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,415022	121,459747
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,463589	134,955275
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,503325	175,441857
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,543061	215,928440
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,573967	249,667258

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche			
		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,317946	0,545275
2.2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,204055	0,346993
2.3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,284728	0,485790
2.4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,417601	0,714806
2.5	STABILIMENTI BALNEARI	/	/
2.6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,242019	0,418374
2.7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,778257	1,333445
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,512511	0,880371
2.9	CASE DI CURA E RIPOSO	/	/
2.10	OSPEDALI	0,612166	1,045936
2.11	UFFICI, AGENZIE	0,721311	1,234304
2.12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,289473	0,498678
2.13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	0,669111	1,145077
2.14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,854185	1,465302
2.15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI E CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	/	/
2.16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	/	/
2.17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,702330	1,201587
2.18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,488783	0,840714
2.19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,669111	1,145077
2.20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,436583	0,746531
2.21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,517256	0,883345
2.22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,643228	4,527765
2.23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	/	/
2.24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,879207	3,216131
2.25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,309750	2,247524
2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,238568	2,121615
2.27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	/	/
2.28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,300259	2,225713
2.29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	/	/
2.30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	/	/

COMUNE DI POVOLETTO
Provincia di Udine

PARERE del REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Agevolazione TARI anno 2022

La sottoscritta dott.ssa Sabrina Cagnina in veste di revisore del Comune di Povoletto, esaminata la proposta di Deliberazione Consiliare n. 11 del 04.04.2022 avente per oggetto "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) -Anno 2022";

CONSIDERATO

- Che il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- Che con la L. 160/2019, articolo 1, comma 738 è stata abrogata la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- Che il comma 651 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
- Che il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, L. 205/17 che ha attribuito all'Arera le funzioni di regolazioni in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario;
- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 inviato dall'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (Ausir) tramite pec, prot. n. 3819 del 11/04/2022 che sarà oggetto di validazione nella prima seduta utile dell'Assemblea regionale d'ambito Ausir;
- la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 5 quinquies che prevede *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30.04 di ciascun anno"*;
- l'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013 in base al quale *" Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*.

VISTO

- Che è intenzione dell'Ente continuare a sostenere il tessuto economico locale, stabilendo con valore regolamentare, per il solo biennio 2022/2023, alle nuove attività o subingressi di commercio al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande l'esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti Tari, come già avvenuto per l'anno scorso.

- Che l'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento del limite saranno proporzionalmente ridotte.

PRESO ATTO

- Del Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo Tari approvato dall'Ente con delibera consiliare n. 20 del 29 giugno 2021;
- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei servizi finanziari;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di tariffe Tari per l'anno 2022 a copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dell'esenzione, esclusivamente per il biennio 2022/2023 del pagamento delle tassa sui rifiuti Tari per le attività sopra indicate.

Il Revisore raccomanda all'Ente di provvedere alla trasmissione della deliberazione consiliare all'Autorità competente.

Udine, 12 aprile 2022

Il revisore dei Conti

dott.ssa Sabrina Cagnina

